



Prot. 1085/2025 **TRIBUNALE DI CASSINO**

DECRETO n. 38/2025

Oggetto: applicativo APP per l'adozione ed il deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativi alle fasi processuali di cui al Libro V titolo IX, libro VI titoli II, V e V-bis ed al giudizio dibattimentale e predibattimentale. Presa d'atto della possibilità di redazione e di deposito degli atti con modalità analogiche.

Il Presidente del Tribunale,

visto l'art. 1, comma 1 e 2, del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024 n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 31 dicembre 2024) che apportava modifiche all'art. 3 D.M. 29 dicembre 2023 n. 2017, prevedendo che *"...salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1 gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali: a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; b) Procura europea; c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; d) tribunale ordinario; e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione... sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche..."*;

visto l'art. 1, comma 3 e 4 del sopra menzionato D.M. n. 206/2024, il quale statuisce che: *"...sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche...fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale..."*;

visto l'art. 175 bis, comma 4, c.p.p., che consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica;

Rilevato che l'art. 111 bis c.p.p. prevede al primo comma che *“salvo quanto previsto dall'articolo 175 bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici”* e al terzo comma che **“la disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica”**;

Rilevato, altresì, che il successivo articolo 111 ter c.p.p. prevede ai commi 3 e 4 che:

3. *“gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico”*

4. *“Le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e dei documenti processuali redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all'originale”;*

vista la relazione del Mag.Rif (settore penale) del Tribunale di Cassino (dott. Marco GIOIA), il quale, in sintesi, evidenziava numerose problematiche di natura tecnica legate alle dotazioni delle firme da remoto, al funzionamento dell'applicativo ministeriale APP 2.0, alla significativa carenza di idonei strumenti informatici a disposizione del personale interno e delle parti private, nonché l'assenza di una adeguata fase di sperimentazione orientata a verificare l'affidabilità dei flussi informatici derivanti dalla digitalizzazione oggi cristallizzata nel D.M. del 27 dicembre 2024 n. 206;

valutati anche i pareri espressi dal Consiglio Superiore della Magistratura che, in estrema sintesi riconducono il malfunzionamento dell'applicativo alla assoluta inidoneità dello stesso a ricomprendere le numerose e diverse opzioni processuali che in tutte le fasi del procedimento e del processo si realizzano;

considerato ancora che la strumentazione hardware del Tribunale di Cassino è in gran parte obsoleta;

sentito il Mag.Rif. del settore penale del Tribunale di Cassino;

ritenuto che, allo stato, come già precisato, è in corso una graduale implementazione applicativo APP 2.0, appare non solo prudente ma anche conforme ai principi dettati dall'art. 97 e 111 della Cost., per assicurare il buon andamento dell'amministrazione e la ragionevole durata dei processi, mantenere il regime del doppio binario (con la possibilità per i Magistrati ed il Personale Amministrativo di adottare e depositare atti in formato nativo/digitale ed atti analogici) almeno fino al 8 settembre 2025, laddove vi sia un caso di malfunzionamento dell'applicativo attestato dal Magistrato precedente ovvero nel caso di atti e documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica;

P.Q.M.

Dispone che a decorrere dalla data del presente provvedimento fino al 8 settembre 2025 e comunque fino alla perfetta operatività dell'applicativo APP 2.0, – in relazione agli atti per i quali il D.M. giustizia

27 dicembre 2024, n. 206 dispone che il deposito avvenga esclusivamente in modalità telematica ai sensi dell'art. 111-*bis* c.p.p. – allorquando:

- vi sia un malfunzionamento dell'applicativo APP attestato dal Magistrato procedente;
- l'atto da redigere sia per sua natura inidoneo ad essere formato in modalità digitali;
- esigenze processuali di celerità lo rendano necessario;

i Magistrati dell'Ufficio GIP/GUP e del settore dibattimentale sono autorizzati, dando atto della circostanza, a procedere alla redazione dell'atto in forma di documento analogico depositando lo stesso con modalità non telematica.

Copia della attestazione del Magistrato procedente dovrà essere inserita nel fascicolo relativo al provvedimento redatto in formato analogico e depositato con modalità non telematica ovvero dovrà essere annotata in calce all'atto stesso.

Tutti gli atti e verbali depositati in formato analogico dovranno comunque, immediatamente dopo, essere scansionati e caricati sull'applicativo TIAP-Document@, per il quale è prevista l'interoperabilità con l'applicativo APP 2.0, ottemperando in questo modo all'onere di deposito telematico del documento cartaceo, previsto dagli artt. 111 bis e ter c.p.p.

**Si onera il Mag. Rif del Tribunale di Cassino alla predisposizione di una relazione, con cadenza mensile, in ordine agli sviluppi dell'applicativo in oggetto ed allo stato di digitalizzazione del settore penale.**


Si pubblichi sul sito del Tribunale di Cassino.

Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, al Presidente di Sezione, ai giudici professionali ed onorari del settore penale, al R.I.D. ed al Mag. Rif. del settore penale del Tribunale di Cassino, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino.

Cassino 1 aprile 2025

Il Presidente del Tribunale

Dr. Lucio Aschettino

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop that starts from the bottom left, goes up and around to the right, then down and around to the left, ending with a horizontal stroke to the right. The signature is positioned over the printed name 'Dr. Lucio Aschettino'.